



COMUNE DI FANNA

PROVINCIA DI PORDENONE

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: Proroga termine per adeguamento, occupazioni, installazioni ed accessi previsti dal Nuovo Codice della Strada.

<p>PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica Il Responsabile del Servizio Vizzari Domenico</p>	<p>PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile Il Responsabile del servizio =</p>	<p>PARERE FAVOREVOLE di legittimità Segretario Comunale</p>
---	--	--

Esecutiva ai sensi dell'Art. 1, c. 15, L.R. 21/2003 e succ. modifiche.

Immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 1, c. 19 della L.R. 21/2003 e succ. modifiche.

L'anno **duemiladieci**, il giorno **dieci** del mese di **giugno** alle ore **17.30** nella sala comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Intervengono i Signori :

BOTTECCHIA Demis
ANDREETTA Patrizio
BASSETTO Tiziana
VALLAR Marziale

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti	Assenti
◆	
◆	
◆	◆

Comunicata alla Prefettura ai sensi dell'Art. 15 del D.L. n. 152/1991 convertito in Legge n. 203/1991 il Prot. n.

L'Impiegato Responsabile

Partecipa il Segretario Comunale Sig.ra Mammola Dott.ssa Angelina

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor **BOTTECCHIA Demis** nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Proroga termine per adeguamento, occupazioni, installazioni ed accessi previsti dal Nuovo Codice della Strada.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che gli articoli 20, 22 e 23 del Nuovo Codice della Strada approvato con il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 hanno introdotto nuove disposizioni in materia di occupazioni, accessi e pubblicità e che il successivo articolo 234 comma 1 ha fissato un termine di tre anni per gli enti interessati per gli adeguamenti conseguenti alle nuove disposizioni.

Considerato che il citato articolo 234 comma 1 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 è stato successivamente sostituito dall'articolo 1 della legge 30 marzo 1999 n. 83 che ha prorogato i termini per l'adeguamento delle occupazioni, installazioni ed accessi al 31 dicembre 1999.

Visto l'articolo 29 comma 2 della legge 7 dicembre 1999 n. 472 che ha sostituito l'articolo 234 comma 1 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 nel modo seguente: "Per gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni dell'articolo 20 i Comuni stabiliranno un periodo transitorio durante il quale restano consentiti le occupazioni, le installazioni e gli accessi al momento esistenti".

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 81 del 23 giugno 2008 con cui si fissava il 31 dicembre 2009 quale termine per gli adeguamenti sopradescritti.

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 105 del 10 dicembre 2009 con cui si prorogava al 30 giugno 2010 il termine per gli adeguamenti sopradescritti.

Considerato che, molti cittadini si stanno riversando contemporaneamente ed in prossimità della scadenza presso gli Uffici Comunali per gli adempimenti di che trattasi, e che gli uffici stessi non riescono a far fronte a tutte le richieste di collaborazione e chiarimenti sulle procedure di regolarizzazione, per cui conseguentemente, appare opportuno prorogare detto termine al fine di consentire gli adeguamenti di cui sopra al solo scopo di garantire e meglio tutelare l'interesse pubblico.

Acquisito il parere di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Ad unanimità di voti espressi in forma palese.

DELIBERA

Di stabilire quale termine del periodo transitorio per gli adeguamenti in materia di occupazioni, installazioni ed accessi conseguenti alle disposizioni degli articoli 20, 22 e 23 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, il 31 dicembre 2010 al solo fine di garantire e meglio tutelare l'interesse pubblico.

Di dare atto che fino al termine del predetto periodo transitorio restano consentite le occupazioni, le installazioni e gli accessi al momento esistenti.

Considerata inoltre l'urgenza di provvedere in merito con separata votazione unanime,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile e di pubblicarlo entro 5 giorni dalla sua adozione ai sensi dell'articolo 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.